

Prot. 922

TRIBUNALE DI VERBANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: determinazione del Contributo Unificato nei procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

- Viste le note rispettivamente dell'8/10/2025.0187516.U e del 17/03/2026.0056813.U, del Dipartimento Affari di Giustizia – direzione Generale degli Affari Interni – ufficio I – Servizi Relativi alla Giustizia Civile, con cui il Ministero ha fornito chiarimenti in riferimento al pagamento del contributo unificato nei procedimenti unitari di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- considerato che entrambe le note escludono, in modo categorico, la possibilità di assimilare il procedimento unitario di soluzione e di regolazione della crisi, disciplinato ai sensi degli artt. 7, 40 e 41 CCII, ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. C.P.C.;
- rilevato che, pertanto, i procedimenti per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, devono essere considerati procedimenti ordinari;
- che, sulla scorta di quanto sopra, deve applicarsi anche ai citati procedimenti unitari (ricorso per liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore) la disciplina fiscale e la tariffa applicata ai procedimenti ordinari;

SEGNALA

- che il contributo unificato nei procedimenti unitari per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale deve essere pagato in base all'importo commisurato al valore della causa secondo i principi fissati dal Codice di procedura civile e tenendo conto della dichiarazione di valore resa dalla parte nell'atto introduttivo;
- che, se una parte, all'atto della presentazione di un ricorso per procedimento unitario, richiede l'attivazione di diversi strumenti di risoluzione della crisi, uno subordinato all'altro, il contributo unificato da versare deve essere determinato dalla somma del valore delle singole domande, secondo quanto previsto nell'art. 13, c. 1, D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia);

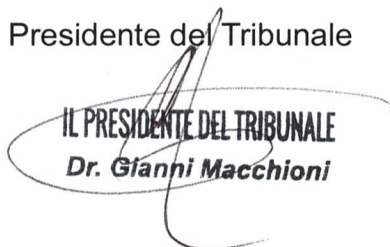
- che i principi espressi trovano applicazione anche ai procedimenti concorsuali unitari con cui si chiede l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, al concordato minore, artt. 74 e ss. CCII, alla liquidazione controllata artt. 268 e ss. CCII ed al procedimento di accertamento dello stato di insolvenza anteriore e/o successivo alla liquidazione coatta amministrativa, previsto dagli artt. 297 e ss. CCII.
- che tutti i procedimenti suindicati devono obbligatoriamente contenere la dichiarazione del valore della controversia o di indeterminabilità del valore ex art. 13, comma 1 lett. d) D.P.R. 115/2002;
- Che, in caso di omissione della dichiarazione di valore della causa, la parte dovrà pagare il valore massimo del contributo unificato, come disposto nel co. 1, lett. g) e co. 6, art. 13 del D.P.R. 115/2002.
- Che, di conseguenza, per tutti i procedimenti iscritti a far data dal 01.01.2026, la Cancelleria Procedure Concorsuali del Tribunale di Verbania dovrà richiedere, al soggetto tenuto *ex lege*, di integrare il contributo unificato già versato in misura inferiore a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, provvedendo al recupero coattivo in caso di mancata adesione volontaria.

Si comunichi a tutto il personale di Magistratura ed amministrativo del Tribunale, all'Ordine degli Avvocati di Verbania, all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, con contestuale invito ad effettuare l'inoltro agli iscritti.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale di Verbania.

Verbania, 17.09.2026

Il Presidente del Tribunale


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Gianni Macchioni

Il Presidente della Sezione Civile


Il Presidente di Sezione
Dr.ssa Francesca Parola